

Il pacchetto Omnibus e il rilievo concorrenziale della rendicontazione volontaria, fra ESRS, VSME e Direttiva n. 825 del 2024

di Francesca Bertelli

Abstract

Il contributo propone una lettura sistematica delle proposte di revisione della disciplina europea sul reporting di sostenibilità, muovendo dall'esigenza di bilanciare i valori sottesi a un modello di economia sociale di mercato fortemente competitiva. Il baricentro dell'analisi è la riscrittura dello statuto giuridico dell'informativa di sostenibilità, a cui le modifiche proposte alla CSRD contribuiscono. Nel Pacchetto Omnibus, infatti, si sostituisce l'originaria logica impositiva con una strategia di nudging regolatorio: riducendo il perimetro soggettivo di applicazione della CSRD e riconoscendo maggiori spazi al Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs (VSME), il legislatore orienta le imprese verso una disclosure ESG secondo criteri armonizzati. Tale scelta si innesta nella configurazione complessiva di un quadro normativo articolato, che mira non solo a stimolare la trasparenza in ambito ESG, ma altresì ad assicurare la coerenza tra quanto pubblicamente dichiarato e le condotte concretamente attuate dalle società che operano sul mercato europeo. Anche alla luce delle novità introdotte con la dir. 2024/825/UE, la rendicontazione volontaria "regolata" (VSME) – seppur non priva di elementi di criticità – assume la duplice funzione di strumento per ridurre il rischio di contestazioni di greenwashing e di leva capace di generare vantaggi concorrenziali.

The paper offers a systematic reading of the draft reform to the CSRD, which tries to square the circle between the Green Deal's sustainability ambitions and the need to keep European firms globally competitive, balancing the values at the heart of a highly competitive social-market economy. Its analytical pivot is the rewriting of the legal status of sustainability information, effected by the proposed amendments to the CSRD. Within the Omnibus Package, the original mandatory requirement is replaced by a strategy of regulatory nudging: by narrowing the CSRD's scope and granting wider room to the Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs (VSME), the legislator steers companies toward ESG disclosure under harmonised criteria. Such a choice is embedded in a broader legal architecture seeking to enhance ESG transparency and also to ensure coherence between what corporations publicly claim and what they actually do in the European market. In light of the innovations introduced by Directive 2024/825/EU, "regulated" voluntary reporting via the VSME – though not free of critical issues – assumes a twofold role: a tool for mitigating the risk of greenwashing and a lever for competitive advantages.

1. Economia sociale fortemente competitiva e bilanciamento

Gli obiettivi ambiziosi sottesi al *Green Deal* si sono scontrati con l'esigenza di evitare che tra il *sustainability framework* dell'Unione e le tendenze deregolatorie dell'attuale contesto geopolitico non vi fosse un disallineamento tale da esporre gli attori del mercato europeo ad uno svantaggio concorrenziale. Il filo conduttore degli interventi racchiusi nel c.d. "pacchetto *omnibus*" persegue perciò il duplice obiettivo di mantenere l'impegno verso lo sviluppo sostenibile, riducendo però gli oneri ad esso correlati a carico delle imprese, così da non limitarne la competitività sul mercato globale (cfr. 1).

È noto che la direttiva CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, dir. 2022/2464UE) ha posto obblighi stringenti di informazione non finanziaria in capo alle imprese¹. Per cogliere la portata delle semplificazioni e degli alleggerimenti proposti sul versante della reportistica di sostenibilità, le modifiche suggerite devono essere collocate nell'ambito di un disegno sistematicamente coerente, nel quale si collocano anche la CSDDD (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* dir. 2024/1760UE), la Tassonomia (*Taxonomy Regulation* – Reg. 2020/852UE), il SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation* – Reg. 2019/2088UE) e la dir. *green claims* (dir. 2024/825UE). Quest'ultima, in particolare, ha contribuito ad una ridefinizione della rilevanza giuridica delle informazioni collegate alla sostenibilità, perché ha annoverato il *greenwashing* tra le fattispecie tipiche di pratiche commerciali ingannevoli *ex art. 6* dir. 2005/29UE e incluso nella *black list* pratiche commerciali sleali di cui all'Allegato I una molteplicità di condotte illecite collegate alla divulgazione di asserzioni e attestazioni ambientali.

Indubitabilmente, l'attuale assetto normativo ha ridefinito lo statuto normativo delle informazioni di sostenibilità². Attraverso una combinazione tra obblighi di *disclosure* non finanziaria, incentivi per l'adozione di misure volontarie e responsabilità per le dichiarazioni pubbliche aventi ad oggetto la sostenibilità si vuole sì assicurare un elevato grado di trasparenza rispetto agli impatti, ai rischi e alle opportunità in ambito ambientale, sociale e di governance³, ma anche intervenire sulle strategie d'impresa e

¹ A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità delle imprese azionarie europee dopo la CSRD*, in *Contr. impr.*, 2023, pp. 89 ss., spec. p. 92 e 99 la quale nota come un aspetto centrale nella revisione della NFRD abbia riguardato gli standards e le metriche della rendicontazione ESG, poiché la flessibilità degli standards di rendicontazione utilizzabili con il previgente regime normativo, si è rivelata «foriera di frammentazione e scarsa comparabilità dei set informativi prodotti dalle imprese in conformità alla NFRD».

² In questo senso già M. LIBERTINI, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contr. impr.*, 2023, p. 54 ss., il quale, muovendo dal «progressivo rafforzamento delle norme europee sull'informazione di sostenibilità, che hanno ormai raggiunto un livello di dettaglio che non sembra più contenibile nel quadro di una mera normativa di trasparenza» dà atto di un passaggio che sposta «la rilevanza dei principi ESG dal profilo della trasparenza informativa a quello delle norme di condotta direttamente sanzionate».

³ Cfr. Regolamento delegato 2023/2772UE, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, Allegato I. [“8. Gli ESRS tematici riguardano un tema

stimolare la competitività sul versante della sostenibilità. Da un punto di vista operativo, la soluzione prescelta per raggiungere l'obiettivo di incidere sulle condotte imprenditoriali senza porre nuovi obblighi di risultato per i temi ESG è stata quella dell'introduzione di un sistema il più possibile armonizzato per la comunicazione al pubblico di informazioni ad essi riferibili⁴. Sulla scia di queste consapevolezza possono quindi essere ricostruiti gli effetti giuridici e le implicazioni concorrenziali della rendicontazione volontaria e, più ampiamente, delle certificazioni di sostenibilità.

2. L'impatto del pacchetto *omnibus* sulle informazioni di sostenibilità

Come rilevato all'interno dell'analisi delle modifiche soggettive all'ambito di applicazione della CSRD (cfr. 2)⁵, l'approvazione delle proposte contenute nel pacchetto *omnibus* determinerebbe una drastica riduzione del numero di imprese europee e di Paesi terzi operanti all'interno dell'Unione gravate dall'obbligo di predisporre il *report* di sostenibilità. La ridefinizione del perimetro soggettivo della CSRD è accompagnata da altre modifiche di carattere sostanziale di non scarsa importanza (cfr. 2)⁶. Tra queste, spiccano sia l'eliminazione degli standard di sostenibilità settoriali applicabili ad imprese operanti in particolari ambiti (es. estrazione mineraria, petrolio e gas, ai trasporti su strada e ai veicoli a motore, energia, finanza)⁷, sia la revisione degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS⁸)

della sostenibilità e si articolano in temi e sottotemi e, se necessario, in sottotemi specifici”]; M. STRADA e G. VENTURINI, *Doppia rilevanza secondo gli European Sustainability Reporting Standards*, in *Bilancio e Revisione*, 2024, p. 43 ss., i quali notano come un'impresa debba eseguire una valutazione di doppia rilevanza per determinare quali informazioni includere nel proprio rendiconto di sostenibilità, che pare rispondere in buona misura alla discrezionalità e alla sensibilità di chi opera il giudizio sulle informazioni da inserire nella rendicontazione e notano che «la prima fase nella valutazione della doppia rilevanza consiste nell'identificare gli impatti, rischi e opportunità rilevanti correlati alle questioni di sostenibilità. La seconda consiste nel mappare gli impatti, rischi e opportunità rilevanti individuati, con gli obblighi d'informativa previsti dagli standard tematici». Gli A. notano che per identificare correttamente gli impatti, rischi e opportunità di un'impresa, che «si originano dalle interazioni che questa ha con il sistema economico, la società, i portatori di interessi [...] e l'ambiente naturale nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore» è imprescindibile avere un'adeguata comprensione del contesto nel quale ciascuna realtà imprenditoriale opera, in quanto «attività simili possono generare impatti, rischi e opportunità diversi a seconda dell'ambito in cui si svolgono»; F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, Firenze, 2025, p. 46 ss.

⁴ Oltre al contributo di A. CAPRARA, *Emendamenti alla CSRD. Regolazione di primo livello. Cambia il perimetro delle società obbligate dal diritto UE al RDS: implicazioni operative e ricostruttive*, per la definizione di “impatti rilevanti” ai sensi della CSRD e degli ESRS, cfr. anche F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, cit., p. 68 ss. e 78 ss.

⁵ Cfr. F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, cit., p. 20 e nota 14, il quale nota come le modifiche proposte all'interno del pacchetto *omnibus* facciano eco alla scelta compiuta dal legislatore tedesco nella LkSG e a quello francese nella *Loi de Vigilance*, per un'analisi delle quali si rinvia a ID., *Obblighi di cura e responsabilità nella legge tedesca sulle catene di fornitura (LkSG)*, in *Nuove leg. civ. com.*, 2024, p. 1030 ss.; L. DI PENTA, *Semplificazioni e meno obblighi per la sostenibilità*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, 14 aprile 2025; T. TREU, *Le direttive europee sulla Rendicontazione di sostenibilità e sulla Due Diligence: semplificazioni e rinvii*, in corso di pubblicazione

⁶ In questi termini anche T. TREU, *Le direttive europee sulla Rendicontazione di sostenibilità e sulla Due Diligence: semplificazioni e rinvii*, in corso di pubblicazione.

⁷ <https://www.efrag.org/en/sustainability-reporting/esrs-workstreams/sectorspecific-esrs>

⁸ Sugli ESRS, Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), *La “Dichiarazione di Sostenibilità” nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese*, IRS n. 07 – Luglio 2024,

elaborati dall'EFRAG. Entrambe le novità paiono guidate dalla priorità di razionalizzare gli oneri di rendicontazione, uniformandoli in modo da dare maggior rilievo a profili quantitativi, così da migliorare la valutazione di materialità con un minore aggravio burocratico e di costi da parte delle imprese⁹.

Di riflesso, il restringimento della platea di società tenute a rendicontare i propri impatti ESG si ripercuote sul regime pubblicitario della rendicontazione di sostenibilità come ridefinito con il recepimento della CSRD¹⁰ per effetto del d.lgs. 125/2024, e sul contenuto necessario della relazione sulla gestione *ex art.* 2428 c.c.¹¹.

spec. p. 3 ss.; e, più di recente *ESRS VSME, Rendicontazione di sostenibilità volontaria per PMI e microimprese*, IRS 14, – Aprile 2025.

⁹ COM(2025) 81 final 2025/0045 (COD), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements, p. 5, ove si legge che «the Commission intends to adopt a delegated act to revise the first set of ESRS. To deliver swiftly on the simplification and streamlining of the ESRS, and to provide clarity and legal certainty to undertakings, the Commission aims to adopt the necessary delegated act as soon as possible, and at the latest six months after the entry into force of this proposal. The revision of the delegated act will substantially reduce the number of mandatory ESRS datapoints by (i) removing those deemed least important for general purpose sustainability reporting, (ii) prioritising quantitative datapoints over narrative text and (iii) further distinguishing between mandatory and voluntary datapoints, without undermining interoperability with global reporting standards and without prejudice to the materiality assessment of each undertaking. The revision will clarify provisions that are deemed unclear. It will improve consistency with other pieces of EU legislation. It will provide clearer instructions on how to apply the materiality principle, to ensure that undertakings only report material information and to reduce the risk that assurance service providers inadvertently encourage undertakings to report information that is not necessary or dedicate excessive resources to the materiality assessment process. It will simplify the structure and presentation of the standards. It will further enhance the already very high degree of interoperability with global sustainability reporting standards. It will also make any other modifications that may be considered necessary considering the experience of the first application of ESRS». Assonime, *Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle società quotate su Euronext Growth Milano*, 1/2024, p. 7 ss.

¹⁰ Da tempo (d. lgs. n. 32/2007) infatti si richiede che il bilancio sia accompagnato da un'analisi «fedele, equilibrata ed esauriente» che, coerentemente con l'entità e la complessità degli affari, relazioni in merito ad indicatori di risultato finanziari e, «se del caso», non finanziari. Il recepimento della CSRD, però, ha introdotto importanti novità rispetto all'integrazione obbligatoria di informazioni di sostenibilità all'interno della relazione sulla gestione. Si veda spec., art. 6, d.lgs. 125/2024, ma, per una puntuale analisi delle novità introdotte dal punto di vista pubblicitario, cfr. il documento di ricerca prodotto dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti, dal titolo *“Il decreto di attuazione della CSRD. Inquadramento normativo”*, 24 settembre 2024, spec. p. 15 ss. per le modifiche al c.c., (spec. artt. 2435-bis e 2435-ter); al d.lgs. 39/2010; al d.lgs. 58/1998 (artt. 118-bis, 123-bis, 154-bis e 154-ter); d.lgs. 209/2005 (artt. 94 e 100); al d.lgs. 136/2015, (art. 41) e al d.lgs. 127/1991 (artt. 27 e 40). Si veda, inoltre, il documento del CNDCEC, *La “Dichiarazione di Sostenibilità” nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese*, cit., p. 1 ss., che già nell'*incipit* osserva che «la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016 [...] e] presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all'impresa stessa o al suo gruppo, ma anche alla catena del valore, a monte e a valle, con le criticità e complessità ad essa collegate» e prosegue rilevando come «la Dichiarazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente identificata. [...] La CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione – compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità - nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l'accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l'impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet».

¹¹ Da tempo (d. lgs. n. 32/2007) infatti si richiede che il bilancio sia accompagnato da un'analisi «fedele, equilibrata ed esauriente» che, coerentemente con l'entità e la complessità degli affari, relazioni in merito ad indicatori di risultato finanziari e, «se del caso», non finanziari. In argomento, cfr. E. BELLISARIO, *Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. 254/2016 di attuazione della Dir. 2014/95/UE (D.lgs. 254/2016 di attuazione della Dir. 2014/95/UE)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 19 ss.; G.P. ACCINNI, *Rilevanza penale delle falsità nei cd. non financial statements?*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2018, pp. 45 ss., spec. 46, ove si nota il precedente

L'avvio del processo di semplificazione ha generato la preoccupazione che l'alleggerimento degli obblighi di *due diligence* e di *reporting* si possa tradurre in un rallentamento nel percorso intrapreso verso la transizione ecologica, con una conseguente deresponsabilizzazione delle imprese per il proprio impatto sull'ambiente e sui diritti umani. Si teme, cioè, che nel bilanciare i valori alla base del modello economico prescelto dall'Unione, il pacchetto *omnibus* prediliga quelli dell'efficienza e della competitività a discapito di quelli propri di un'economia sociale di mercato¹².

Un'analisi concentrata sul dato normativo consente più semplicemente di cogliere una (ri)affermazione dell'approccio volontaristico alla responsabilità sociale d'impresa, ma in un'accezione profondamente rinnovata¹³.

3. Verso uno statuto unitario dell'informazione ESG

Il combinato disposto della CSRD e della UCPD (dir. 2005/29CE), come modificata dalla dir. *green claims*, infatti, attesta una dimensione di rilevanza giuridica delle informazioni relative alla sostenibilità che, valorizzando appieno la funzione di certificazioni e standard, mira ad assicurare la coerenza tra quanto dichiarato dalle società che operano sul mercato europeo e le strategie di responsabilità sociale d'impresa concretamente attuate.

approccio normativo alla sostenibilità era «ancora embrionale e non in grado di dar vita a una comunicazione davvero qualitativamente più elevata verso il pubblico».

Il recepimento della CSRD, però, ha introdotto importanti novità rispetto all'integrazione obbligatoria di informazioni di sostenibilità all'interno della relazione sulla gestione. Si veda spec., art. 6, d.lgs. 125/2024, ma, per una puntuale analisi delle novità introdotte dal punto di vista pubblicitario, cfr. il documento di ricerca prodotto dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti, dal titolo "*Il decreto di attuazione della CSRD. Inquadramento normativo*", 24 settembre 2024, spec. p. 15 ss. per le modifiche al c.c., (spec. artt. 2435-bis e 2435-ter); al d.lgs. 39/2010; al d.lgs. 58/1998 (artt. 118-bis, 123-bis, 154-bis e 154-ter); d.lgs. 209/2005 (artt. 94 e 100); al d.lgs. 136/2015, (art. 41) e al d.lgs. 127/1991 (artt. 27 e 40). Si veda, inoltre, il documento del CNDCEC, *La "Dichiarazione di Sostenibilità" nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese*, cit., p. 1 ss., che già nell'*incipit* osserva che «la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016 [...] e] presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all'impresa stessa o al suo gruppo, ma anche alla catena del valore, a monte e a valle, con le criticità e complessità ad essa collegate» e prosegue rilevando come «la Dichiarazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente identificata. [...] La CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione – compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità - nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l'accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l'impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet».

¹² Sul punto, cfr. Economists' Statement – 19 May 2025, *Beyond Short-Term Profits: Why the EU must defend the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and the Green Deal*.

¹³ COM(2025) 81 final 2025/0045 (COD), cit., p. 2, dove si spiega che la proposta introduce importanti semplificazioni e forme di flessibilità, che potrebbero incentivare le imprese ad adottare su base volontaria il *reporting* di sostenibilità e la tassonomia e si precisa che, in quest'ottica: a) le società con solidi profili di sostenibilità potrebbero trarre vantaggi reputazionali ed essere più attrattive per gli investitori; b) le società in fase di transizione potrebbero beneficiare del *reporting* volontario per comunicare le proprie strategie di transizione senza la pressione derivante da obblighi di *disclosure*, pur mantenendo la possibilità di attrarre investimenti.

In ottica rimediale, dichiarazioni di sostenibilità incoerenti con le politiche attuate in ciascuno degli ambiti ESG di volta in volta coinvolti dal *claim* permettono di attivare i meccanismi di *enforcement* pubblico e privato per reagire ad un utilizzo di asserzioni pubbliche suscettibile di ricadere all'interno dell'ambito oggettivo di applicazione della UCPD¹⁴. Le novità, su questo versante, non sono particolarmente significative: la norma generale istitutiva del divieto di pratiche commerciali scorrette già consentiva un'interpretazione capace di reagire al *greenwashing*¹⁵. È invece del tutto inedita la rilevanza che la dir. *green claims* – specie ove si confermi la centralità acquistata dagli standard volontari di rendicontazione all'interno della CSRD – consente di attribuire alle certificazioni di sostenibilità. Nella dir. *green claims*, mediante un sistema di certificazioni e verifiche delle asserzioni ambientali, si configura un meccanismo di controllo esterno sulla corrispondenza tra quanto ragionevolmente ricavabile dal tenore letterale del *claim* e le strategie di sostenibilità concretamente introdotte e tradotte in prassi aziendali.

Sin dall'entrata in vigore della direttiva sono stati portati all'attenzione alcuni *caveat* relativi all'apertura di un "mercato" delle certificazioni: dal rischio che le certificazioni o i marchi di sostenibilità fossero sviliti a meri strumenti per evitare contestazioni di *greenwashing*, con la conseguente frammentazione e difficile comparabilità delle informazioni immesse sul mercato, fino alla preoccupazione di un "costo" della *compliance* potenzialmente tale da aumentare il c.d. *green hushing* e da limitare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI).

La CSRD, da questo angolo visuale, risolve alcune delle problematiche denunciate: armonizzando lo standard di rendicontazione per i bilanci di sostenibilità, riduce ai minimi termini le questioni collegate alla molteplicità di metriche esistenti e utilizzabili dalle imprese¹⁶.

Al di là degli standard ESRS, che saranno necessariamente applicati da tutte le società per le quali la predisposizione del c.d. bilancio di sostenibilità sarà obbligatoria (cfr. 2, 5) – pena le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme di recepimento della CSRD e i profili di responsabilità civile, amministrativa o penale contemplati dalle

¹⁴ Cfr. A. GENOVESE, *La comunicazione d'impresa sulla sostenibilità e il diritto della concorrenza*, in *DB*, giugno 2024, pp. 1 ss., spec. p. 11, ad avviso della quale «ciò che afferma il Considerando n. 12 della direttiva (UE) 2024/825 a proposito di iniziative e progetti di sostenibilità ambientale a cui l'impresa contribuisce, ha una portata ampia. Vale per ogni comunicazione riguardante la responsabilità sociale che si situa fuori della catena del valore e del ciclo di vita del prodotto. Tale comunicazione dovrà essere ordinariamente non ingannevole. Sarà giudicata caso per caso, per l'idoneità a influenzare, correttamente o impropriamente, il consumatore medio in ragione della riconoscibilità, chiarezza e veridicità».

¹⁵ Sia consentito rinviare a F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 286 ss.

¹⁶ A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità delle imprese azionarie europee dopo la CSRD*, cit., p. 89 ss.

previsioni generali di volta in volta applicabili alla singola fattispecie¹⁷ – si introduce uno standard ad applicazione volontaria uniformato, elaborato sulla base del *Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium Enterprises* (VSME)¹⁸.

4. La funzione strategica della rendicontazione volontaria “regolata”

Per evidenziare la centralità del VSME è sufficiente notare che la riduzione dell’ambito di applicazione della CSRD proposta nel pacchetto *omnibus* determina un rovesciamento del rapporto tra rendicontazione obbligatoria e rendicontazione volontaria¹⁹. L’accoglimento delle modifiche proposte alla CSRD determinerebbe

¹⁷ Sul punto, prima della CSRD, già cfr. G. STRAMPELLI e U. MALVAGNA, *Dichiarazione non finanziaria: il ruolo del collegio sindacale*, in *Dir. bancario*, 2018; G.P. ACCINNI, *Rilevanza penale delle falsità nei cd. non financial statements?*, cit., p. 50 ss.; M. MAUGERI, *Sostenibilità ed Engagement degli azionisti istituzionali*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 1350 ss.; I. CAPELLI, *La sostenibilità ambientale e sociale nelle politiche di remunerazione degli amministratori delle società quotate: la rilevanza degli interessi degli stakeholder dopo la SHRD II*, in *Orizz. dir. comm.*, 2020, p. 554 ss.; M. LIBERTINI, *Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, cit., p. 54 ss., nonché le impostazioni dottrinali richiamate dall’A. nelle note 76 e 77; A. GENOVESE, *La comunicazione d’impresa sulla sostenibilità e il diritto della concorrenza*, cit., p. 6 per i rischi collegati all’ecologismo di facciata, 6 ss.; e, dopo l’entrata in vigore della CSRD, ID., *L’armonizzazione del reporting di sostenibilità delle imprese azionarie europee dopo la CSRD*, cit., p. 103 ss.; ID., *Rendiconto di sostenibilità e gestione sostenibile dell’impresa azionaria (anche di gruppo)*, in *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n. 125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, a cura di A. Genovese, Firenze, 2025, p. 187 ss.; ID., *Il recepimento della CSRD: sanzioni e responsabilità per il rendiconto di sostenibilità non conforme*, in *Astrid Rassegna*, 2025, la quale puntualmente nota che: - «[...] gli amministratori delle società obbligate al RDS, che sono tenuti a adempiere agli obblighi del d.lgs. 125/2024 “con professionalità e diligenza” rispondono dei danni causati dal loro eventuale inadempimento (deficit di professionalità o diligenza della condotta dovuta) nei confronti della società, dei creditori, dei soci e dei terzi, come previsto rispettivamente dagli artt. 2392, 2394, 2395 c.c.»; - la responsabilità degli amministratori si combina con quella degli organi di controllo; - può essere responsabile la responsabilità stessa nei confronti dei soci e dei terzi danneggiati da un RDS non conforme; - la responsabilità della società può essere in ogni caso affermata ove sussistano gli elementi dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c.; e in ogni caso, in ottica sistematica e alla luce di collocare la rendicontazione non finanziaria all’interno della ben più articolata disciplina – generale e speciale – di volta in volta applicabile alle società, afferma che «la trattazione delle responsabilità e delle sanzioni che assistono il RDS richiederebbe non solo l’analisi di varie previsioni di legge diverse da quelle contenute nel d.lgs. 125/2024, ma anche la valutazione dei rapporti fra le finalità della disciplina e il suo complessivo apparato di *enforcement*»; C. DIANA, *I rischi del greenwashing e la compliance ESG*, in *Bilancio e revisione*, 2025, p. 58 ss.; E. PEDERSOLI, *Gli obblighi informativi sulla sostenibilità della “catena del valore” e responsabilità degli amministratori di società per azioni*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2025, p. 234 ss.

¹⁸ COM(2025) 81 final 2025/0045 (COD), p. 4, «per le imprese non soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità, la Commissione propone un principio proporzionato che può essere utilizzato ad uso volontario, che sarebbe basato sul principio volontario per le PMI elaborato dall’EFRAG e che, in base alla presente proposta, la Commissione adotterebbe mediante atto delegato. Nel frattempo, per rispondere alla domanda del mercato, la Commissione intende formulare quanto prima una raccomandazione sulla rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario, basandosi sul principio volontario per le PMI elaborato dall’EFRAG». Per un’analisi degli standard VSME, si rinvia allo studio del CNDCEC, *ESRS VSME, Rendicontazione di sostenibilità volontaria per PMI e microimprese*, cit., p. 1 ss.

¹⁹ Tale inversione è giustificata da un’applicazione del principio di proporzionalità che ha condotto ad individuare un nuovo punto di equilibrio nel bilanciamento tra la necessità di trasparenza in merito agli impatti ESG e quella di flessibilità nell’adozione di strumenti che possano comportare maggiori oneri a carico delle imprese. Va in questo contesto segnalato che l’applicazione del principio di proporzionalità ha portato altresì a proporre il c.d. “value chain cap”, che limita le richieste informative a cui possono essere sottoposte da parte delle imprese con maggiore impatto e soggette agli obblighi di informativa ESRS. Si vedano, a riguardo, le modifiche proposte all’art. 29 *ter* CSRD e in particolare la riformulazione del § 4, che, nella versione proposta prevede che «I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1000 dipendenti durante l’esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all’articolo 29 *quater bis*». Sul punto, cfr. anche T. TREU, il quale nota che «le grandi imprese non potranno chiedere alle PMI della catena del

infatti un superamento dell'applicazione del principio di proporzionalità al solo fine di differenziare il grado di pervasività e di dettaglio dell'obbligo di rendicontazione, giacché la proporzionalità giustificerebbe situazioni giuridiche soggettive radicalmente diverse.

In concreto, per quanto qui maggiormente rileva, per quel numero significativo di società non (più) soggette alla rendicontazione obbligatoria²⁰, la predisposizione di bilanci di sostenibilità tornerebbe ad essere una mera facoltà. Il degradare dell'obbligo incide naturalmente anche sul *quomodo* della comunicazione delle informazioni di sostenibilità. Le società fuoriuscite dal perimetro della rendicontazione obbligatoria e non tenute alla allegazione della relazione sulla gestione si troverebbero naturalmente libere di scegliere con quali canali dare pubblicità alla propria dichiarazione di sostenibilità²¹. Sebbene non sia pacifico che dichiarazioni di sostenibilità non veritiere o incomplete inserite nella relazione sulla gestione possano essere sussunte nelle fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.²² o rilevare quale illecito omissivo, il diverso regime pubblicitario della dichiarazione di sostenibilità comporterebbe meccanismi di *enforcement* e poteri di vigilanza non equiparabili²³.

In ogni caso, nonostante l'evidente alleggerimento delle prescrizioni in materia di sostenibilità e le criticità riferibili al controllo sui *report* di sostenibilità, la "regressione" ad una dimensione in larga misura volontaristica non è da intendersi però un ritorno al passato. Vero che la decisione di rendicontare gli impatti sociali e ambientali risulterebbe, nella grande maggioranza dei casi, nuovamente rimessa alla discrezionalità della singola società. Vero però altresì che il conio dei "principi di

lavoro informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo standard volontario». Degna di nota è, inoltre, la limitazione proposta nell'estensione e nella profondità delle verifiche effettuate sui bilanci di sostenibilità che conseguirebbe alla adozione del criterio della c.d. «limited assurance» (in luogo della c.d. *reasonable assurance*) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Sul punto, si rinvia anche al par. 3, a cura di O. CILONA, *Le novità introdotte dalla proposta di direttiva COM (2025) 81 sul coinvolgimento dei portatori di interessi socio ambientali*.

²⁰ Cfr. La relazione di Contesto del pacchetto omnibus COM(2025) 81 final 2025/0045 (COD), p. 4, dove si dà conto che, l'accoglimento delle modifiche proposte ridurrebbe il numero di imprese soggette agli obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità circa dell'80%, escludendo dall'ambito di applicazione le grandi imprese con meno di 1 000 dipendenti (ossia alcune imprese della seconda fase e alcune della prima fase di attuazione della CSRD) e le PMI quotate (ossia tutte le imprese della terza fase).

²¹ CNDCEC, *La "Dichiarazione di Sostenibilità" nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese*, p. 5., che suggerisce alle PMI di dotarsi di un sito web dove caricare la dichiarazione di sostenibilità.

²² M. LANDOLFI, *Con il recepimento della direttiva 2022/2464/UE (CSRD) in materia di rendicontazione di sostenibilità si può parlare di una nuova forma di falso in bilancio?*, in *Diritto penale e procedura*, 3 febbraio 2025; A. GENOVESE, *Il recepimento della CSRD: sanzioni e responsabilità per il rendiconto di sostenibilità non conforme*, cit., la quale nota come per effetto del d.lgs. 125/2024 si era prospettata la possibilità «di includere il RDS nel novero delle comunicazioni sociali la cui non conformità è astrattamente suscettibile di integrare il reato di false comunicazioni sociali».

²³ Rispetto all'estensione dei poteri di vigilanza della CONSOB sul RDS, alla centralità dell'*enforcement* anche pubblicistico al fine di garantire la trasparenza in materia di sostenibilità e alle criticità che si innestano sul quadro di responsabilità e sanzioni successivo al recepimento della CSRD, ma antecedente al pacchetto *omnibus*, per effetto del quale queste potrebbero acuirsi cfr. A. GENOVESE, *Il recepimento della CSRD: sanzioni e responsabilità per il rendiconto di sostenibilità non conforme*, cit., spec. §§ 4-6.

rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario” ai quali si fa ripetutamente riferimento nell’ambito delle modifiche alla CSRD sembra indirizzare l’autonomia privata societaria verso una rendicontazione volontaria uniformata²⁴.

Nell’articolato della CSRD si propone l’aggiunta di un’art. 29 *quarter bis*, che individua nei principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario lo strumento per agevolare la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità e facilitarne la comparabilità²⁵. Sottesa ad una così forte valorizzazione del VSME vi è la volontà di promuovere la trasparenza rispetto all’impatto delle attività economiche sui diritti umani e sull’ambiente, fornendo alle PMI uno strumento (più) semplice e (auspicabilmente) facile da decifrare attraverso il quale trasmettere informazioni sulla sostenibilità alle banche, alle grandi imprese e ad altri *stakeholders*. È però altresì innegabile l’intento di far confluire risorse finanziarie verso società che perseguono concretamente obiettivi di sostenibilità²⁶.

Il valore strategico della rendicontazione volontaria “regolata”, del resto, si coglie appieno solo se considerato alla luce delle interconnessioni tra le principali fonti normative europee in materia di sostenibilità. La CSRD, il SFDR (Reg. 2019/2088UE), la CSDDD, il Regolamento sulla Tassonomia e la direttiva *green claims* operano in modo integrato e complementare, disegnando un sistema in cui la trasparenza sui fattori ESG può essere al tempo stesso requisito di *compliance*, vantaggio reputazionale e criterio per definire strategie di allocazione di capitali.

In estrema sintesi, la CSRD impone alle imprese l’obbligo di rendicontare i propri impatti ESG secondo standard armonizzati, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla Tassonomia europea. Il SFDR impone a banche, assicurazioni, fondi e altri operatori finanziari di valutare e comunicare i rischi ESG connessi ai prodotti offerti, utilizzando la Tassonomia come quadro di riferimento per qualificare e

²⁴ Cfr. G. TROVATORE, *Sull’enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, in *Giur. comm.*, 2024, pp. 617 ss., spec. p. 621, il quale legge il disegno di sostenibilità per le imprese del legislatore europeo attraverso la prospettiva del *nudging* e ravvisa nella remunerazione variabile degli amministratori *illo tempore* contenuta nella proposta di *Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence* «[u]n chiaro esempio di *nudging* in materia ESG», notando che il collegamento «tra la salvaguardia dell’ambiente e l’incremento dei già lauti guadagni degli amministratori può apparire anomalo, ma la logica del *nudging* è proprio questa: non il tallone di ferro della sanzione, ma la spinta gentile oltre che, in questo caso, squisitamente remunerativa». Più ampiamente per la teoria del *nudging*, R. THALER e C.R. SUNSTEIN, *Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*, New Haven, 2008.

²⁵ Questo il tenore testuale «1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, e all’articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all’articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese. Per un commento, si rinvia anche al successivo § 2, nonché al già richiamato allo studio del CNDCEC, *ESRS VSME, Rendicontazione di sostenibilità volontaria per PMI e microimprese*, spec. p. 3.

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.»

²⁶ Cfr. anche Assolombarda, *Le PMI potranno utilizzare uno standard europeo proporzionato per comunicare le proprie informazioni di sostenibilità alle banche e alle catene di fornitura*.

classificare gli investimenti sostenibili²⁷. Dall'interazione tra CSRD e SFDR deriva una necessità di coerenza tra i dati ESG comunicati dalle imprese tramite i *report* previsti dalla CSRD e le informazioni che gli operatori finanziari utilizzano per adempiere ai propri obblighi di trasparenza nei confronti degli investitori.

Le interazioni brevemente esposte rendono imprescindibile una totale convergenza informativa: le imprese sono chiamate a garantire che i contenuti del bilancio di sostenibilità siano coerenti con le informazioni trasmesse agli investitori e agli intermediari finanziari, evitando disallineamenti che compromettano l'affidabilità delle informazioni e esponano a responsabilità. In questo scenario integrato, non sarà solo la Tassonomia europea a fungere da perno classificatorio comune, perché ad essa si affiancheranno gli standard di rendicontazione uniformati obbligatori o volontari (ESRS o VSME) prescelti dal legislatore²⁸.

Peraltro, in conseguenza dell'adozione pacchetto *omnibus* e specialmente per effetto delle modifiche proposte dal suo art. 2, il grado di interoperabilità tra Tassonomia e rendicontazione volontaria secondo gli standard VSME risulterebbe accresciuto. Si determinerebbe infatti una nuova soglia di materialità per la Tassonomia obbligatoria e si creerebbe un regime di *opt-in*, destinato a consentire sia la comunicazione facoltativa di informazioni *Taxonomy-aligned* per le società che non abbiano generato ricavi netti superiori a 450 000 000 euro²⁹, sia la rendicontazione di attività solo parzialmente allineate con la Tassonomia.

²⁷ D. RAMOS MUÑOZ, M. LAMANDINI E M. SIRI, *The Implementation of the Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR)*, publication for the Committee on Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2024; F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, cit., p. 56 ss.

²⁸ F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, cit., p. 58, il quale nota come «[l']elaborazione della Tassonomia costituisce un tassello fondamentale nel percorso di affrancamento dell'informazione di sostenibilità da quella di natura non finanziaria. L'apice di questo passaggio è rappresentato, però, dell'entrata in vigore della CSRD, che per prima si riferisce espressamente al concetto di "rendicontazione di sostenibilità"» e prosegue rilevando che «l'informazione di sostenibilità non rappresenta più solo un dato funzionale alla comprensione dell'andamento finanziario dell'impresa, ma il termine ultimo di uno specifico interesse cognitivo di determinate categorie di fruitori a conoscere il posizionamento dell'impresa rispetto alla questione ambientale. La CSRD, insieme ai principi europei di rendicontazione che ne integrano il contenuto, disciplina l'informazione di sostenibilità tanto nella veste del contenuto della comunicazione, quanto dell'attività di divulgazione, o rendicontazione».

²⁹ Cfr. *Analisi del FFS sulla proposta di direttiva Omnibus*, 6 marzo 2025, dove si sintetizza l'impatto sul Reg. Tassonomia in questi punti:

- Possibilità di rendicontare le attività parzialmente allineate alla Tassonomia UE per favorire il percorso di transizione delle attività nel tempo e incrementare i finanziamenti per la transizione;
- esenzione dalla valutazione di idoneità e allineamento alla Tassonomia per le attività economiche che non sono finanziariamente rilevanti per il business (ad esempio, quelle che non superano il 10% del fatturato totale, delle CapEx o del totale degli attivi);
- semplificazione del criterio DNSH (Do Not Significantly Harm);
- per le banche, esclusione dal denominatore del GAR delle esposizioni relative a imprese che non rientreranno nel futuro campo di applicazione della CSRD.

Le correlazioni esistenti permettono di affermare che gli spazi riconosciuti al VSME all'interno della CSRD rappresentano una modalità inedita di *nudging* regolatorio nell'ambito della sostenibilità³⁰.

Tuttavia, in uno scenario in cui solo dalle fattispecie più gravi di *greenwashing* discendono le responsabilità e le sanzioni basate sul d.lgs. 125/2024³¹, e nel quale il cerchio di società obbligate ad assicurare la completezza e la veridicità del rendiconto di sostenibilità potrebbe essere estremamente ristretto, la ricostruzione degli effetti dell'adozione di standard di rendicontazione uniformi, anche attraverso la dir. 2005/29CE, è necessaria per assicurare la protezione degli interessi della concorrenza e dei consumatori³². Per contrastare il *greenwashing* e il *greenhushing*, infatti, occorre che il *deficit* di trasparenza in ambito ESG sia accompagnato da forme di *enforcement* che rispondano adeguatamente alle istanze di effettività sottese alla tutela dell'integrità del mercato³³.

Le prescrizioni introdotte dalla dir. *green claims*, del resto, richiedono chiarezza, oggettività e verificabilità delle asserzioni ambientali diffuse pubblicamente e riconoscono un ruolo centrale alla “verifica di terzi indipendenti”, peraltro implicitamente richiamata anche all'interno della CSDDD³⁴. La rendicontazione volontaria secondo standard regolati, dunque, specie ove arricchita da certificazioni rilasciate da organismi indipendenti, potrebbe rendere il VSME non solo veicolo privilegiato per l'informativa in materia di sostenibilità³⁵, ma anche strumento principe per dimostrare la coerenza tra dichiarazioni pubbliche e le prassi aziendali, contribuendo a prevenire il *greenwashing* e a dimostrare la diligenza dell'impresa nell'attuare strategie e politiche allineate con gli obiettivi ESG individuati³⁶.

³⁰ Cfr. S. VERNILE, *L'ambiente come “opportunità”. Una riflessione sul contributo alla tutela ambientale da parte del “secondo” e del “quartosectore” tra greenwashing, economia circolare e nudge regulation*, in *Dir. econ.*, 2022, p. 23 ss.

³¹ Cfr. A. GENOVESE, *Il recepimento della CSRD: sanzioni e responsabilità per il rendiconto di sostenibilità non conforme*, cit., spec. § 6.

³² Sia consentito rinviare a F. BERTELLI, *Pratiche commerciali scorrette. Le asserzioni di sostenibilità e la direttiva 2024/825/UE*, in *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n. 125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, cit., p. 291 ss.

³³ A. GENOVESE, *Il recepimento della CSRD: sanzioni e responsabilità per il rendiconto di sostenibilità non conforme*, cit. la quale chiarisce che «[l]e sanzioni e le responsabilità rispondono all'esigenza di effettività delle disposizioni in materia di RDS» e critica la scelta di non prevedere una vigilanza amministrativa per il RDS per le società non quotate.

³⁴ Cfr. spec., Considerando 52, art. 29, par. 5 e art. 20.

³⁵ Sulla chiarezza dei contenuti, si veda anche il report prodotto da Assonime, *Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle società quotate su Euronext Growth Milano*, cit., spec. p. 6 s. ove si legge che «[l]'efficacia della rendicontazione di sostenibilità è legata alla chiarezza e all'essenzialità dei suoi contenuti; spesso, invece i report pubblicati sono troppo lunghi e non indicano in modo evidente le informazioni significative che interessano al mercato».

³⁶ Cfr. studio del CNDCEC, *ESRS VSME, Rendicontazione di sostenibilità volontaria per PMI e microimprese*, spec. p. 6, dove si sostiene che «[i]n vista della riforma di semplificazione la rendicontazione volontaria potrebbe divenire il principale strumento richiesto dal mercato, dagli enti finanziatori, dai partner commerciali e dalle istituzioni. La proporzionalità conferisce allo strumento grande elasticità e lo rende idoneo a organizzazioni con complessità e articolazioni anche molto diverse tra loro».

Immaginato con una struttura modulare³⁷, il VSME è concepito per consentire di adattare la *disclosure* ESG alla dimensione e complessità del caso specifico e porsi perciò come *framework* di riferimento per tutte le imprese escluse dalla CSRD, ma che hanno rapporti con realtà tenute ad applicare gli ESRS e che siano interessate a beneficiare di un accesso facilitato alla finanza *green* o ad attrarre investimenti orientati verso la sostenibilità³⁸.

Sebbene il VSME sia presentato come maggiormente accessibile e meno complesso rispetto agli standard ESRS, tuttavia, la capacità di applicarlo potrebbe restare disomogenea, generando il rischio di svantaggi concorrenziali a danno delle imprese meno strutturate e/o non supportate da consulenti per la sostenibilità³⁹.

³⁷ La “Dichiarazione di Sostenibilità” nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese, IRS n. 07 – Luglio 2024, spec. p. 3 s., ove si sintetizzano i modelli inseriti nella rendicontazione volontaria, individuando questi punti: «- Modello Base: rappresenta l’approccio target per le microimprese e indica un requisito minimo per le PMI. Non è richiesta l’analisi di doppia materialità e utilizza un linguaggio semplificato; - Modello Narrativo (PAT): definisce le informative narrative in relazione alle Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT), da rendicontare se l’impresa le dispone. Questo modulo è proposto alle PMI che hanno formalizzato e implementato il PAT. L’analisi di doppia materialità è necessaria per rivelare quali questioni di sostenibilità sono rilevanti per l’attività e l’organizzazione dell’impresa; - Modello Partner Commerciale (BP). Questo modulo imposta informazioni aggiuntive ai precedenti moduli, Base e PAT, incluse nelle richieste di dati da parte di istituti di credito, fornitori, investitori e clienti aziendali dell’impresa. L’analisi di doppia materialità è necessaria per limitare il report solo ai dati rilevanti per il criterio di doppia materialità».

³⁸ Chiaro che, nell’ottica di incoraggiare la transizione verde ed un effettivo impegno delle società verso i temi ESG, «il sistema di idonei presidi di deterrenza deve [...] essere completato da incentivi e da politiche di sostegno e deve, in ultima analisi, favorire la produzione di attendibili informazioni sulla sostenibilità delle attività delle società più rilevanti e per riflesso di quante più imprese possibili», in questi termini A. GENOVESE, *Il recepimento della CSRD: sanzioni e responsabilità per il rendiconto di sostenibilità non conforme*, cit., p. 14 s.

³⁹ Studio del CNDCEC, *ESRS VSME, Rendicontazione di sostenibilità volontaria per PMI e microimprese*, spec. p. 7, che sottolinea il ruolo proattivo e nevralgico dei Dottori commercialisti nel sistema che va configurandosi e nella diffusione della cultura della sostenibilità.